

D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE

Deliberazione del Commissario Straordinario e Liquidatore N. 15 del 07 09 2015

Oggetto: Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi all'1.1.2015 ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. n.118 del 2011 e ss.mm.ii.

L'anno 2015 il giorno ≠ del mese di settembre, nella sala della Presidenza della ex Provincia Regionale di Catania, denominata Città Metropolitana di Catania ai sensi della L.R. n. 15 del 04/08/2015, il Commissario Straordinario e Liquidatore dell'ATO 2 Catania Acque, ex art. 1 comma 4 L.R. n. 2 del 09/01/2013, con l'assistenza dell'Ing. Laura Ciravolo, direttore generale dell'Ente

Il Commissario Straordinario e Liquidatore

Premesso che il Consorzio ATO 2 Catania Acque è ricompresso fra i consorzi di funzione e che, pertanto, è assoggettato alle disposizioni previste per gli enti locali;

Vista la L.R. 9/1/2013 n. 2 "Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato" con la quale la Regione Siciliana, procedendo alla riattribuzione delle funzioni esercitate dalle ATO, ha posto in liquidazione le Autorità d'Ambito, con decorrenza 11/01/2013;

Vista la circolare n. 2/2013 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, contenente "primi indirizzi interpretativi ed applicativi della L.R. n. 2/2013", con la quale è precisato che, il Commissario straordinario e liquidatore si sostituisce sia agli organi amministrativi e di indirizzo, sia all'organo gestionale assumendone le relative funzioni e competenze, senza necessità di operare alcuna distinzione tra le tipologie di organi;

Vista la direttiva n. 35233/2013 dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la quale sono stati confermati nelle funzioni di Commissari straordinari e liquidatori delle disciolte ATO, i Commissari Straordinari per la gestione delle ex Province regionali;

Vista la L.R. n. 19 dell' 11 agosto 2015 pubblicata sulla GURS n. 34 del 21-8-2015 contenente Disciplina in materia di risorse idriche;

Ritenuto:

che il Consorzio ATO 2 Catania Acque in liquidazione, dal 9 al 27 aprile 2015, è rimasto privo dell'organo di indirizzo, per la mancata nomina da parte della Regione Siciliana del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Catania, già Provincia Regionale di Catania, che avrebbe assunto anche le funzioni di Commissario Straordinario e liquidatore dell'ATO;

che il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Catania, già Provincia Regionale di Catania, nominato con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 131/SERV.1°/SG del 24 Aprile



2015, si è insediato in data 27/04/2015, assumendo, pertanto, anche la funzione di Commissario Straordinario e liquidatore di questo Consorzio ATO 2 Catania Acque in liquidazione;

che, nel frattempo la struttura organizzativa del Consorzio era rimasta priva di personale per la scadenza dei contratti in essere;

che, con deliberazioni n. 8 e 9 del 12/06/2015, il Commissario Straordinario e liquidatore di questo Consorzio in liquidazione ha provveduto a garantire il funzionamento e l' operatività dell' Ente mediante il rinnovo dei contratti dirigenziali scaduti;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il D.Lgs n. 126/2014 recante disposizioni integrative e correttive del d.Lgs n. 118/2011;

Considerato che:

la Regione Siciliana, dopo aver confermato con L.R. n. 3 del 13/01/2015 l'applicazione agli Enti locali ed ai loro enti ed organismi strumentali l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. con decorrenza 1 gennaio 2015, con l'art. 6 comma 10 della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 ha modificato il citato termine, disponendo l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 118/2011 a decorrere dall'1 gennaio 2016, termine quest'ultimo confermato con circolare n. 18 del 3/6/2015 dell'Assessore dell'economia della Regione Siciliana.

Successivamente con la L.R. n. 12 del 10 luglio 2015 pubblicata nella G.U.R.S. del 17/07/2015, Regione Siciliana ha ulteriormente modificato l'art. 6 comma 10 della L.R. n. 9/2015 così disponendo: "Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, gli enti strumentali regionali e i loro organismi strumentali, ad eccezione di quelli sanitari, con riferimento alle disposizioni del comma 2 esercitano le facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V dello stesso decreto legislativo a decorrere dall'esercizio finanziario 2015."

Atteso che, per quanto sopra rappresentato, per cause non imputabili a questi uffici, le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui alla data dell'1/1/2015 sono state avviate successivamente al 17/07/2015, data di pubblicazione nella G.U.R.S. della citata L.R. n. 12 del 10 luglio 2015;

Considerato che:

l'articolo 3 comma 7, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 prescrive che: «al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n.1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta(per il consorzio delibera del Commissario straordinario e liquidatore), previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicato la natura della fonte di copertura;

- b) nella determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);
- c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Preso atto che il successivo comma 8 del citato decreto prevede che "L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili". Alla deliberazione del Commissario straordinario e liquidatore sono allegati i prospetti riguardanti la determinazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2;

Richiamato l'art. 3 comma 9 del D. Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.lgs 126/2014, il quale stabilisce: il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7 lett. D), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

Considerato che il riaccertamento straordinario dei residui consiste in un processo di verifica, cancellazione e re-imputazione dei crediti e debiti ereditati dagli esercizi precedenti all'adozione del nuovo principio della competenza potenziata e che al termine di tale operazione i residui corrisponderanno solo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili ed i crediti ed i debiti risulteranno registrati negli esercizi in cui sono esigibili;

Dato atto inoltre che trattandosi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31/12/2014 e di un adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza

finanziaria, detto riaccertamento è adottato con delibera di Giunta (per il Consorzio del Commissario straordinario e liquidatore dell'ente) previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

Considerato che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario;

Richiamata la determinazione n. 33 del 27/07/2015, con la quale è stata effettuata l'operazione di riaccertamento dei residui ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000;

Rilevato che nella seduta odierna il Commissario straordinario e liquidatore ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2014 da cui si evidenziano le seguenti risultanze:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo cassa al 1° gennaio		•	1.107.661,74
RISCOSSIONI	2.854.205,46	217.782,79	3.071.988,25
PAGAMENTI	61.836,84	326.330,50	388.167,34
FONDO CASSA AL			3.791.482,65
31.12.			İ
RESIDUI ATTIVI	2.515.028,63	1.060.992,85	3.576.021,48
RESIDUI PASSIVI	972.859,19	150.696,05	1.123.555,24
DIFFERENZA			2.452.466,24
AVANZO			6.243.948,89
RISULTATO	Fondi vincolati		158.091,62
DI	Fondi per finanziamento spese in conto		0
	capitale		
GESTIONE	Fondi di ammortamento		0
	Fondi non vincolati		6.085.857,27

Ritenuto pertanto, necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 e punto 9.3 dell'allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011, procedere al riaccertamento straordinario dei propri residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015;

Dato atto, che la suddetta operazione di riaccertamento straordinario dei residui, così come evidenziato nel punto 9.3 dell'allegato 4.2 del DLgs. 118/2011, comporta:

1) L'eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31/12/2014, ai quali non corrispondono obbligazioni perfezionate, nonché l'eliminazione dei residui ai quali non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31/12/2014, individuando, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri del principio applicato della contabilità finanziaria. Le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui - il cui dettaglio è contenuto nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente documento-, sono riassunti nelle tabelle sotto riportate:

Parte corrente

	Residui da consuntivo D.Lgs 267/2000	Residui eliminati	Residui reimputati	Residui mantenuti
Residui passivi Parte corrente	992.359,35		930.273,38	62.085,97
Residui attivi Parte corrente	3.304.994,95			3.304.994,95

Parte conto capitale

	Residui da consuntivo D.Lgs 267/2000	Residui eliminati	Residui reimputati	Residui mantenuti
Residui passivi	46.546,53		46.546,53	
Parte capitale				
Residui attivi	46.546,53			46.546,53
Parte capitale				

Partite di giro

Dalla ricognizione dei residui eseguita, finalizzata al riaccertamento straordinario, sono stati evidenziati residui attivi e residui passivi ad essi collegati non correttamente classificati in bilancio, pertanto, si è ritenuto opportuno procedere alla loro corretta classificazione. All'uopo si è provveduto: per il residuo passivo dell'importo di € 84.649,36, iscritto all'intervento 4.00.00.05, ad eliminare definitivamente l'impegno erroneamente classificato; per i residui attivi dell'importo complessivo di Euro 224.480,00, iscritti alla risorsa 6.05.0000 a ridurre gli accertamenti di Euro 84.689,36 ottenendo un residuo di Euro 139.830,64. Quindi si è proceduto a reiscrivere le poste originarie non correttamente classificate rispettivamente in Entrata al Tit.IV − risorsa 4.03.4015 per l'importo di Euro 224.480,00 e in Spesa al Tit.II − intervento 2.09.04.01 per l'importo di Euro 224.480,00. Successivamente, nel rispetto del principio di veridicità del bilancio, è stata effettuata regolarizzazione contabile, con emissione di mandato di Euro 139.830,64 in conto competenza Tit.II − intervento 2.09.04.01 da incassare in conto residui Tit.VI − risorsa 6.05.0000. In tal modo è stata effettuata la rettifica dell'erronea classificazione originaria con conseguente corretta allocazione in bilancio, come prescritto dall'allegato 4/2 punto .9 del D.Lgs.118/2011, riassunta nelle tabelle sotto riportate:

		RI	ENDICONTO 2	014	
	Residui da Rendiconto 2014	Residui da Rendiconto 2014 eliminati	Residui da Rendiconto 2014 definitivi	regolarizzazione contabile	Residui risultanti dalla regolarizzazione
Residui passivi a servizi c/terzi 4.00.00.05	84.649,36		0,00	0,00	0,00
Residui attivi a servizi c/terzi 6.05.0000	224.480,00	84.649,36	139.830,64	emissione reversale di incasso di Euro 139.830,64 a seguito di emissione di mandato pari importo int. 2.09.04.01	0,00



	Reiscrizione residui	regolarizzazione contabile	Residui rettificati
Tit. II parte spesa - int. 2.09.04.01 -	224.480,00	Emissione mandato di € 139.830,64 incassato in conto residui risorsa 6.05.0000	84.649,36
Tit.IV parte entrata - int.4034015 -	224.480,00		224.480,00

2) La determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati, se positivo (all.B).

il fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata nel bilancio 2015, risulta essere così costituito:

	parte corrente	parte capitale
Residui passivi eliminati alla data del 1 gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	€ 930.273,38	€ 46.546,53
Residui attivi eliminati alla data del 1 gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	0	0
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015	€ 930.273,38	€ 46.546,53

le quote del fondo pluriennale di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2015-2017 sono le seguenti:

Fondo pluriennale di spesa del bilancio 2015 e di entrata del bilancio 2016		
	Parte corrente	Parte capitale
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015 (a)		•
	€ 901.513,67	€ 46.546,53
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015 (b)		
	0	0
Quota del Fondo Pluriennale vincolato di entrata utilizzato nel 2015 (a -b) se positivo, altrimenti zero		
	€ 901.513,67	€ 46.546,53
Incremento del Fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata del bilancio 2016		
profite di cittata dei offaticio 2010	€ 28.759,71	zero

Fondo pluriennale di spesa del bilancio 2016 e di entrata del bilancio 2017		
	Parte corrente	Parte capitale
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016(a)		
	€ 2.615,30	
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016(b)		
Quota del Fondo Pluriennale vincolato di entrata utilizzato nel 2016 (a -b) se positivo, altrimenti zero		
	€ 2.615,30	
Incremento del Fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata del bilancio 2017		
•	€ 26.144,41	

Fondo pluriennale di spesa del bilancio 2017	Parte corrente	Parte capitale
Superior de la contraction de	20.010.01	
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2017	20.819,01	
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2017		
Quota del Fondo Pluriennale vincolato di entrata utilizzato nel 2017 (a -b) se positivo, altrimenti zero	20.819,01	
Incremento del Fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2017	5.325,40	

Impegni re- imputati al 2015	€ 901.513,67	€ 46.546,53	
Impegni re- imputati al 2016	€ 2.615,30		
Impegni re- imputati al 2017	€ 20.819,01		
Impegni re- imputati es.successivi	€ 5.325,40		
Totale residui passivi re-imputati	€ 930.273,38	€ 46.546,53	

3) La determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data (all. C)

Risultato di amministrazione al 31/12/2014 determinato dal rendiconto 2014 (a)	€	6.243.948,89	
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfenzionate (b)	ϵ	84.649,36	
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfenzionate©	€	84.649,36	
Residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili (d)			
Residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili (e)	€	976.819,91	
Residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato (f)			
Fondo pluriennale vincolato (g)= (e)-(d)+(f)	€	976.819,91	
Risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 dopo il riaccertamento dei residui (a)-(b)+©-(d)+(e)+(f)-(g)	€	6.243.948,89	

4) La individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;

Preso atto che il D. Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.lgs 126/2014 al punto 3.3 dell'allegato 4/2 rubricato " principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", considera espressamente i crediti da altre amministrazioni pubbliche non oggetto di svalutazione;

Considerato che i residui attivi del Consorzio conservati, a seguito del riaccertamento straordinario, sono rappresentati da trasferimenti da enti pubblici (quote consortili dovute dai comuni e dalla ex provincia e da trasferimenti della regione) e pertanto sottratti all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

Considerato, però, che **per ragioni di prudenza**, connesse all'attuale stato in cui versano i comuni e le ex province, ed ancora, considerato il fatto che l'ente si trova in stato di liquidazione, <u>si è ritenuto opportuno accantonare il 20% dell' importo dei residui attivi afferenti i contributi consortili , al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) per un importo complessivo di euro 603.980,36 , adeguando pertanto l'importo del Fondo vincolato relativo alla svalutazione crediti 2014 di euro € 158.091,62 a tale importo.</u>

Preso atto che il D. Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.lgs 126/2014 al punto 5.2 dell'allegato 4/2 lettera h) prevede che :" In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella

spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Per ragioni di prudenza, connesse alla complessità dei giudizi in corso, dopo aver ricognito tutto il contenzioso in essere appare prudente accantonare un importo complessivo di € 4.500.000,00 quale fondo rischi spese legali.

La composizione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 – dopo il riaccertamento dei residui è il seguente:

Risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui	€ 6.243.948,89
Parte accantonata:	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014	€ 603.980,36
Fondo rischi spese legali al 31/12/2014	€ 4.500.000,00
Parte vincolata (i)	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	
Altri vincoli da specificare	
Totale parte disponibile	€ 1.139.968,53

- 5) L'adozione di variazioni al bilancio di previsione 2015, esercizio provvisorio, al fine di: a), consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato nella parte entrata del medesimo; b) adeguare gli stanziamenti di spesa agli importi da reimputare da recepire successivamente nel bilancio di previsione annuale 2015, nel bilancio pluriennale 2015-2017 e nel bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva;
- 6) Il riaccertamento e il reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili alla data del 31 dicembre 2014;

VISTO:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 28 agosto 2014, n. 126; lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Consorzio:

Preso atto del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti, così come previsto dall'art. 3 comma 7 del d.lgs 118/2011;

Visto il seguente parere di regolarità tecnica e contabile che si trascrive: "Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

Il Dirigente Avv. Mafia Beatrice Virzì



DELIBERA

- 1) Di approvare gli esiti del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3 comma 7, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014, quali risultanti dall'allegato A, parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che, nel prospetto di cui all'allegato A è indicato, per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto, gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
- 3) Di quantificare il fondo pluriennale vincolato quale risultante dal prospetto di cui all'Allegato B, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 5/1 al D.Lgs. 118/2011, parte integrante del presente provvedimento.
- 4) Di determinare il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, in considerazione dell'importo accertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data, quale risultante dal prospetto di cui all'Allegato C, redatto secondo lo schema dell'all. 5/2 del D.lgs 118/2011, parte integrante del presente provvedimento.
- 5) Di accantonare una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario, al fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché al fondo rischi spese legali.
- 6) Di reimputare le spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
- 7) Di procedere alle conseguenti variazioni del bilancio di previsione in esercizio provvisorio 2015, da recepire successivamente nel bilancio di previsione annuale 2015, nel bilancio pluriennale 2015-2017 e nel bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, come da Allegato E, parte integrante del presente provvedimento.
- 8) Di dare atto che l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi alla data del 1° gennaio 2015 è contestuale alla formazione ed approvazione del Rendiconto di gestione 2014.
- 9) Di trasmettere copia della presente al Tesoriere del consorzio.

10) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, riconosciutane l'urgenza, con separata votazione espressa nei modi e nei termini di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg. 267/00.

Il Commissari straordinario e liquidatore

Il Segretario